



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2009

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riformare la disciplina degli italiani residenti all'estero, semplificando e rendendo efficiente il panorama generale delle forme e degli istituti di rappresentanza degli stessi e promuovendo una più efficace tutela dei loro interessi e dei loro diritti. La significativa novità apportata con il provvedimento risiede nella soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e nel trasferimento di alcune sue competenze ai COMITES, generando così un significativo risparmio economico.

Il CGIE, infatti, istituito con la legge 6 novembre 1989 n. 368 e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, appare a mio avviso come un ente pleonastico, stante le recenti modifiche istituzionali apportate alle forme di rappresentanze e considerate le mutazioni accorse al fenomeno dell'emigrazione.

La principale ragione che induce a sostenere che, per molti aspetti, le funzioni assegnate al CGIE nel 1989 sono ormai state suscitate da altri organismi di rappresentanza, è l'istituzione della circoscrizione Estero e l'elezione dei rappresentanti parlamentari dei cittadini italiani residenti all'estero, operata dalla legge del 27 dicembre 2001, n. 459.

Le legge attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, è la manifestazione del principio costituzionale espresso dall'articolo 67 della nostra Costituzione, che recita «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», in quanto individua nel parlamentare in genere - e specialmente in quello eletto nella circoscrizione Estero - il «rappresentante *erga omnes*» delle comunità italiane radicate fuori

dai nostri confini, ed elimina una discrepanza ed una disparità di trattamento dei diritti dei nostri cittadini che si protraeva dalla nascita della Repubblica.

In particolare, con la creazione della circoscrizione Estero, vengono ad essere assorbite tutte quelle funzioni di «consulenza» del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero, le quali, a seguito della riforma elettorale, appaiono realizzate dalla figura del Parlamentare.

Per ciò che concerne invece le altre funzioni che la legge 6 novembre 1989, n. 368, affida al CGIE, ossia le competenze maggiormente finalizzate allo sviluppo delle potenzialità a livello locale delle comunità italiane nel mondo e delle loro risorse economiche, culturali e sociali, si osserva che le stesse esigenze locali possono essere portate avanti con maggiore incisività ed efficienza dall'altro organo rappresentativo presente, ossia i Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

I COMITES, infatti, sono innanzi tutto più vicini alla popolazione poiché composti da membri eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare, e non in seconda istanza come per i membri del CGIE.

L'attento esame del testo delle due leggi istitutive dei COMITES e del CGIE mostra una sostanziale identità di compiti e di funzioni in capo ai due organismi.

In particolare, per quanto riguarda le funzioni specifiche che gli articoli 2 e seguenti della legge 6 novembre 1989 n. 368 affidano al CGIE, si può asserire senza incertezze che al momento le stesse vengono efficientemente portate avanti dai COMITES.

I COMITES infatti, contribuiscono, attraverso studi e ricerche, ad individuare le esi-

genze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento, propongono e attuano iniziative in merito, riservando particolare cura alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero, e intrattengono rapporti di collaborazione con i sindacati e la stampa locale.

I Comitati sono inoltre chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Nella prima parte del disegno di legge, all'articolo 1, si provvede a riformare istituzione e funzioni dei Comitati per fame ancora di più il perno gravitazionale, a livello locale, delle multiple istanze provenienti dalle comunità degli italiani, tramite:

1) razionalizzazione nella distribuzione dei COMITES, permettendo la loro istituzione non più sulla base del mero fattore del numero di cittadini residenti nella circoscrizione consolare, che verrà innalzato a 10.000 rispetto ai 3.000 previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, ma introducendo un criterio qualitativo, per il quale, con una valutazione specifica, da effettuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, della realtà economica, politica e geografica locale, si potrà permettere l'istituzione di un Comitato anche in quelle circoscrizioni consolari ove, a fronte di un numero di cittadini non sufficiente per la sua istituzione, altre esigenze legittimino la costituzione dello stesso, e allo stesso tempo si potrà istituire un solo Comitato facente capo a più circoscrizioni ove ciò sia sufficiente a rappresentarne le istanze e tutelarne gli interessi;

2) potenziamento delle funzioni dei COMITES, attribuendo agli stessi una funzione di consulenza normativa, ossia il potere di formulare, su richiesta del Ministro degli af-

fari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

3) previsione, all'articolo 2, comma 1, lettera e), della citata legge n. 286 del 2003, come sostituito dall'articolo 1 del presente disegno di legge, di meccanismi per aumentare la trasparenza e responsabilità dei COMITES nei confronti degli elettori, ponendo l'obbligo, in capo all'organismo, di redigere una relazione annuale che contenga l'evidenziazione delle maggiori problematiche sperimentate dalla comunità di riferimento, da allegare al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo. La stessa relazione annuale dovrà prevedere un'analisi attività svolte dal COMITES e dovrà essere programmatica delle iniziative che lo stesso Comitato intende intraprendere nell'anno successivo. La relazione dovrà essere trasmessa al Ministro degli affari esteri, il quale, oltre ad avere nel Parlamentare estero il collettore finale di quelle esigenze verso le istituzioni centrali, provvederà a redigere un documento sintetico dei vari contributi ricevuti dai COMITES su cui relazionare in Parlamento.

La seconda parte del provvedimento, all'articolo 2, è di natura abrogativa. L'articolo 3 ha infine natura redistributiva delle significative risorse pubbliche risparmiate, in quanto la soppressione del CGIE libera i fondi stanziati al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, i quali potranno essere riassegnati ai capitoli 3081 e 3103, al fine di consentire una piena operatività agli altri istituti di rappresentanza degli italiani all'estero.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286)

1. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)*. - 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno diecimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».

2. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

3. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga alla soglia di cui al comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i Comitati in carica e i parlamentari eletti nella circoscrizione

Estero, con apposito decreto, ridetermina, ai sensi dei comma 1,2 e 3, il numero e le sedi dei Comitati.

5. I Comitati sono organi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime.

6. I Comitati, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

7. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

8. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati».

2. L'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n.286, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Compiti e funzioni del Comitato*). - 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1, comma 4, ciascun Comitato provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

e) elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento

delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 3. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;

f) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale idonea a produrre effetti su problematiche relative all'emigrazione.

2. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare contributi utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

3. Nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

4. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

5. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere in relazione alle materie di cui al comma 2;

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 2, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

f) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività so-

ciali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

g) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

h) esprime parere obbligatorio circa le somme stanziare sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

i) esprime parere sulle proposte del Governo in materia di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

l) esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

7. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento»

Art. 2.

(Abrogazione)

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme di cui all'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ai capitoli 3081 e 3103.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

